



COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 43 DEL 20.12.2019

OGGETTO: NOMINA DEGLI SCRUTATORI E APPROVAZIONE VERBALE 12.08.2019

L'anno Duemiladiciannove, addi Venti, del mese di Dicembre, alle ore 20:30, Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

DELL'EVA LUCIANO	Assente Giustificato	MARINELLI LAURA	Presente
COSTANZI SANDRO	Presente	MATTEOTTI FLORA	Presente
ANGIOLETTI DARIO	Presente	PANGRAZZI NICOLA FEDERICO	Assente Giustificato
BEZZI ERVINO	Presente	REDOLFI AMBROGIO	Assente Giustificato
BEZZI FABIO	Presente		
BEZZI PAOLA	Presente		
BRIDA CHRISTIAN	Presente		
DALLA TORRE ROBERTO	Presente		

Presenti: n. 9

Assenti: n. 3

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Loiotila Giovanna, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Costanzi Sandro, nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 1 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: NOMINA DEGLI SCRUTATORI E APPROVAZIONE VERBALE 12.08.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale sceglie tra i propri componenti, con votazione palese, due Scrutatori;

Sentita la proposta del Sindaco in merito;

In apertura di seduta all'unanimità dei presenti vengono nominati scrutatori:

Matteotti Flora

Dalla Torre Roberto

Preso atto contestualmente alla nomina degli scrutatori del verbale della seduta precedente di data **12.08.2019** è stata data lettura nella seduta odierna, il quale si approva in seduta stante senza correzioni o osservazioni

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

-il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli nr. 9, contrari 0, astenuti 9 espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 Consiglieri,

d e l i b e r a

1. Di nominare i signori Dalla Torre Roberto e Matteotti Flora quali scrutatori della seduta odierna.
2. Di approvare il verbale della seduta di data **12.08.2019**, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, senza correzioni.
3. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 183 comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.
4. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Ossana, 12/12/2019

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.to Costanzi Sandro

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **21/12/2019** al giorno **31/12/2019**.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno **01 gennaio 2020**, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ossana, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna

ORIGINALE

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 di recente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 nella formulazione attuale prevede che:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”

Considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P. 18/2015 stabilisce che “Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.”

Considerato pertanto che gli enti locali trentini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino al 2020, adottando, in riferimento all'esercizio 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dall'art. 232 del D.lgs. 267/2000.

Si propone di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020

Non ci sono interventi, per cui si passa alla votazione, che si conclude con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri

4. ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021.

Premesso che:

la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;

con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;

ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata di noma dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con deliberazione a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Si propone di approvare l'assestamento al bilancio di previsione.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti n. 4 (Angioletti Dario, Bezzi Fabio, Flora Matteotti e Pangrazzi Nicola), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri; stessa votazione per immediata esecutività.

5. DELEGA AL COMUNE CAPOFILA DELL'AREA INTERNA "VALLE DI SOLE" ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Premesso che l'Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Europea adottato in sede comunitaria il 29 ottobre 2014 che definisce i contenuti strategici e le principali modalità attuative per lo sviluppo delle Aree Interne.

Ricordato che le modalità procedurali per l'attuazione dei Progetti nelle Aree Interne sono definite nella deliberazione CIPE n. 9/2015 e successive deliberazioni di modifica e integrative che richiamano l'Accordo di Programma Quadro quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale come prescritto all'art. 1 c. 15 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e che pertanto è necessario delegare il comune capofila alla sottoscrizione del medesimo a seguito dell'approvazione da parte della Giunta provinciale;

Vista la propria deliberazione n. 21 di data 13.06.2019 con la quale è stato approvato il documento di Strategia dell'Area Interna della valle di Sole.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 820 del 30 maggio 2019 ad oggetto “Approvazione del documento di Strategia d'Area val di Sole con relativi allegati nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI)”;

Preso atto che a seguito dell'approvazione della suddetta deliberazione n. 820/2019 il successivo passaggio procedimentale prevede, previa condivisione con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'approvazione da parte della Giunta provinciale dello schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) “Provincia autonoma di Trento - Area Interna valle di Sole” e la sua sottoscrizione da parte provinciale (il Presidente o suo delegato), locale (il Sindaco del comune capofila) e statale (l'Agenzia per la Coesione Territoriale ed

ORIGINALE

i Ministeri dell'Istruzione Università e Ricerca, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, della Salute nonché l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) in conclusione della quale potrà prendere avvio le operazioni/progetti programmati e l'esigibilità della somma di 3.740.000,00 euro prevista dalla Legge di Stabilità 2015 per il finanziamento di alcuni di essi, come declinato nel documento della Strategia d'Area;

Si propone con il presente provvedimento di dare mandato al Sindaco pro tempore del comune di Peio, individuato come comune capofila del progetto "area interna della valle di Sole", di rappresentare il partenariato ai fini dell'attuazione della strategia Area Interna valle di Sole e a sottoscrivere l'Accordo di Programma Quadro "Provincia autonoma di Trento - Area Interna valle di Sole" di cui alla Delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 e ss. mm.ii.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti n. 4 (Angioletti Dario, Bezzi Fabio, Flora Matteotti e Pangrazzi Nicola), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri; stessa votazione per immediata esecutività.

6. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2020 - 2022, INDIRIZZI STRATEGICI

Vista la L.P. 09 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42)" che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali") della L.R. 03 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che si applicano agli enti locali.

Visto, in particolare, l'art. 54 della L.P. 09 dicembre 2015, n. 18 il quale, al comma 1, prevede che: "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali della Provincia di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, c.d. schemi armonizzati, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al comma 1, prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Visto il successivo art. 170 del medesimo D.Lgs. il quale stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo presenta a quello consiliare il Documento unico di programmazione, c.d. DUP, per le conseguenti deliberazioni.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 6 luglio 2018, assunta al protocollo del Comune di Ossana in data 09.07.2018 al n. 2677 la quale fornisce alcune indicazioni in merito al DUP.

Rilevato che non vi siano ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale, e che pertanto l'organo esecutivo può presentare a quello consiliare i soli indirizzi strategici, rimandando la predisposizione del Documento unico di programmazione completo alla successiva nota di aggiornamento del medesimo Documento.

Accertato, conseguentemente, come alla data attuale il Documento unico di programmazione per il periodo 2020 - 2022 possa essere predisposto con solo riferimento agli indirizzi strategici relativi allo stesso periodo.

Preso atto che:

con deliberazione n. 107 di data 24 luglio 2019, la Giunta Comunale ha approvato la proposta di Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 limitatamente agli indirizzi strategici;

l'organo di revisione ha espresso parere favorevole in ordine alla suddetta proposta;

con nota di data 29.07.2019 prot. n. 3347 la deliberazione della giunta comunale è stata trasmessa ai consiglieri comunali, come previsto dal regolamento di contabilità;

a tutt'oggi da parte dei componenti il Consiglio, non sono pervenute osservazioni/integrazioni sui contenuti della predetta proposta.

Esaminata la proposta di Documento unico di programmazione così come proposto dalla Giunta Comunale, contenente gli indirizzi strategici per il periodo 2020 - 2022 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione Comunale con la precisazione che detti indirizzi hanno termine di riferimento l'anno 2020, anno in cui è prevista la scadenza del mandato dell'attuale Amministrazione comunale.

Si pare la discussione ed il consigliere di minoranza Bezzi Fabio, domanda chi è andato alla riunione sulla metanizzazione: il Segretario risponde che sono andati i geometri dell'Ufficio tecnico oltre al Sindaco e Vicesindaco. Sindaco prende la parola per spiegare oggetto dell'incontro relativamente ad un progetto che sta portando avanti la Provincia, precisando che tra l'altro i Comuni di Vermiglio e Pellizzano non sono interessati, in quanto hanno il teleriscaldamento; per Sindaco potrebbe essere da valutabile anche per Ossana il teleriscaldamento; per il consigliere di minoranza Bezzi Fabio il metano è il futuro e domanda la ragione per la quale nel DUP non si parla di parco fluviale. Il Sindaco da atto che su tale progetto l'Alto Noce S.r.l. sta procedendo anche con le permute. Il consigliere di minoranza Bezzi Fabio, pur dando merito per la realizzazione della Strada Val Martina, ritiene che anche il parco fluviale sia opera fondamentale per sviluppo del territorio.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti n. 4 (Angioletti Dario, Bezzi Fabio, Flora Matteotti e Pangrazzi Nicola), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri;

7. RETE DI RISERVE ALTO NOCE – PRIMA ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART 47 DELLA L. P. n.11/2007

Relazione l'Assessore Marinelli:

- la Valle di Sole è caratterizzata dalla presenza di corsi d'acqua di grande valenza naturalistica e paesaggistica; in particolare il fiume Noce presenta elementi ambientali di tale suggestione che concorrono ad identificare la Valle di Sole come una fra le più interessanti valli alpine;

ORIGINALE

- la valorizzazione del fiume Noce con il suo territorio è funzionale al rafforzamento dell'identità nonché occasione di sviluppo sostenibile;
- la Rete di Riserve coinvolge tutti i Comuni della valle, la Comunità della Valle di Sole, il BIM dell'Adige, la Provincia Autonoma di Trento, le A.S.U.C di Monclassico e Arnago;
- in data 9 marzo 2015 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa;
- in data 7 settembre 2015 la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 1532, ha approvato l'Accordo di programma per l'attivazione della "Rete di riserve Alto Noce";
- in data 27 ottobre 2015 gli Enti coinvolti hanno sottoscritto l'Accordo di programma della Rete di riserve Alto Noce".
- in data 14 dicembre 2018 la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 2300, ha approvato l'atto modificativo e relativi allegati per l'Accordo di Programma "Rete di Riserve Alto Noce";
- il suddetto atto modificativo e i relativi allegati sono stati approvati dal Comune di Ossana con deliberazione del Consiglio n. 26 del 29.10.2018;

Visto che l'art. 47 c. 6 della legge provinciale n.11/2007 prevede che le Reti di Riserve siano gestite attraverso un Piano di Gestione e che questo sia approvato secondo gli obiettivi della presente legge e secondo le modalità definite dal Regolamento approvato con D. P. P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg e ss. mm.;

Preso atto che il citato regolamento prevede inoltre che il Piano di Gestione possa individuare misure volte ad integrare le politiche di conservazione della natura e di valorizzazione della biodiversità con gli interventi di sviluppo socio-economico del territorio in un'ottica di sostenibilità e complementarietà anche attraverso la definizione di progetti partecipati "dal basso" in attuazione del principio di sussidiarietà responsabile finalizzati al miglioramento multifunzionale del territorio e delle strutture di fruizione dell'area protetta;

Ricordato che l'Accordo di programma di cui sopra prevede all'art. 3 specifiche "Linee di indirizzo per il Piano di Gestione" e che il progetto di attuazione, tra le azioni prioritarie per il triennio, annovera l'azione B.1.1 "Piano di Gestione" con l'obiettivo di elaborare uno studio approfondito e altamente specializzato in termini di conservazione e ripristino della natura attraverso: la raccolta l'analisi delle pubblicazioni e dei dati disponibili per la zona; studi ad hoc per comprendere la realtà e le caratteristiche del territorio inserito nella Rete di Riserve. Si tratta di uno strumento pianificatorio circa le azioni da realizzare per conseguire le finalità istitutive della Rete.

Ricordato che la Comunità della Valle di Sole in qualità di ente capofila della Rete di Riserve, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo di programma, ha affidato l'incarico per la redazione del Piano di Gestione;

Vista la lettera della Comunità della Valle di Sole ricevuta in data 05.07.2019 prot. n. 2967 nella quale si trasmettono gli elaborati del progetto del Piano di Gestione della Rete di Riserve Alto Noce e si chiede di procedere all'adozione dello stesso ai sensi del Regolamento approvato con D. P. P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg e ss. mm.;

Visti e letti gli elaborati consegnati al dott. Maurizio Odasso e depositati agli atti, allegati parti integranti della presente deliberazione, così composti:

- a) Relazione principale,
- b) Azioni suddivise per tipologie,
- c) Azioni sito specifiche,
- d) Shapefile territorio Parco Fluviale,
- e) Shapefile azioni.

Ricordato che nella seduta n. 13 del 21.06.2019 del Comitato di gestione della "Rete di riserve Alto Noce" si adottava all'unanimità dei presenti il Piano di Gestione così come depositato presso gli uffici della comunità prot. N. 503 di data 24/01/2019 e dando avvio ufficiale all'iter di adozione e approvazione secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con D. P. P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg e ss. mm.;

Ricordato che il Piano di Gestione:

- a) individua gli ambiti territoriali facenti parte della rete (aree protette e AIE – Aree per l'Integrazione Ecologica);
- b) indica le strategie e le modalità d'intervento;
- c) definisce le azioni di conservazione attiva nelle aree della rete;
- d) definisce le azioni di connettività ecologica interne ed esterne;
- e) indica gli studi e le ricerche finalizzate a controllare e approfondire il quadro dei valori floro-faunistici e ambientali e il loro stato di conservazione mediante uno specifico piano dei monitoraggi;
- f) predispone il piano dei monitoraggi;
- g) definisce le azioni di valorizzazione culturale e sviluppo socio economico sostenibile;
- h) propone un piano di divulgazione, formazione e comunicazione.
- i) A livello di dettaglio economico, il Piano di Gestione:
- j) individua le azioni di conservazione attiva e connettività, con relativi costi, per un periodo di 12 anni;
- k) individua le azioni di gestione, di valorizzazione culturale e sviluppo socio economico, con relativi costi, per un periodo di 3 anni (relativi al prossimo Accordo di Programma);
- l) articola le azioni in un programma finanziario.

Ricordato che i contenuti del Piano di Gestione sono stati definiti grazie all'implementazione di una strategia partecipativa, finalizzata a condividere le conoscenze e favorire l'integrazione tra i diversi portatori di interesse e i vari strumenti di pianificazione e gestione operanti nella R. d. R, hanno visto lo svolgimento di una nutrita serie di incontri (come dettagliato nell'elenco riportato al termine del presente documento), con soggetti istituzionali e non, quali:

- Allevatori;
- Associazioni Cacciatori;
- Associazione Pescatori;
- Amministrazioni comunali;
- Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette;
- Servizio Agricoltura;
- Servizio Bacini Montani;
- Servizio Foreste;

ORIGINALE

- Parco Naturale Adamello Brenta;
- Parco Nazionale dello Stelvio.

Specificato che la durata del Piano di gestione è di 12 anni in termini di azioni di conservazione e tutela attiva e di 3 anni per aspetti di valorizzazione (gestione e sviluppo locale). Per le stesse azioni e periodi il Piano individua anche gli aspetti economici mentre per le azioni di valorizzazione nei trienni futuri, si individuano strategie/indirizzi la cui definizione di dettaglio viene demandata al rinnovo dell'Accordo di Programma; in tale contesto, sulla base degli orientamenti forniti dal Piano di Gestione, verranno previsti il dettaglio dei costi e le relative fonti di finanziamento.

Ricordato che in caso di mancato rinnovo dell'Accordo di programma e conseguente decadenza della Rete di Riserve, l'attuazione del Piano non sarebbe più a carico dell'ente capofila e tornerebbe alla PAT la responsabilità della gestione delle zone della Rete Natura 2000. In tale prospettiva la parte di Piano relativa alla conservazione dei siti Natura 2000 – monitoraggi compresi – mantiene la sua validità, a differenza della parte relativa agli interventi di sviluppo locale che invece verrebbe a decadere. Nonostante ciò il Piano rimane un importante documento programmatico che può comunque essere preso come guida da amministrazioni locali e provinciali per la pianificazione e attuazione delle proprie politiche di sviluppo sostenibile;

Preso atto che tra gli obiettivi dell'adozione del Piano vi è anche il cambio di denominazione ufficiale da Rete di Riserve Alto Noce a Parco Fluviale Alto Noce, in quanto la D. G. P. n° 31 del 18/1/2018 sancisce i requisiti secondo i quali la qualifica di Parco Fluviale può essere attribuita a un Parco Naturale e tali requisiti devono essere specificati nel relativo Piano di Gestione;

A sua volta l'attribuzione della qualifica di Parco Naturale Locale è stata regolata dalla D. G. P. n° 492/2013, che ha per oggetto la "Definizione dei requisiti territoriali e naturali minimi per la denominazione di parco naturale locale alla rete di riserve, ai sensi degli artt. 34 e 48 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11".

Specificato che ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento approvato con D. P. P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg e ss. mm. recante la disciplina dell'iter di approvazione dei piani di gestione della rete di riserve, è previsto il seguente iter:

1. Il progetto di piano di gestione della rete di riserve è adottato in via preliminare dai soggetti firmatari del protocollo d'intesa di cui all'articolo 47 della legge provinciale e depositato presso la sede del soggetto responsabile, individuato ai sensi del comma 5 del predetto articolo, per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di ultima pubblicazione della deliberazione di adozione del progetto di piano di gestione all'albo dei soggetti firmatari. Contestualmente al deposito il progetto di piano è pubblicato anche nel sito internet della rete di riserve e su quello del soggetto responsabile. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto di piano e presentare osservazioni al soggetto responsabile.
2. Il soggetto responsabile trasmette il progetto di piano agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali confinanti con riserve facenti parte della rete di riserve nonché ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all'interno della rete di riserve, che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento del progetto.
3. Ai fini della sua approvazione il progetto di piano di gestione è trasmesso alla Provincia a cura del soggetto responsabile. Se le osservazioni pervenute ai sensi del comma 1 si riferiscono ad aspetti sostanziali del progetto o i pareri acquisiti ai sensi del comma 2 contengono prescrizioni o rilievi di carattere ostativo, prima della sua trasmissione il progetto di piano di gestione, eventualmente modificato, è adottato in via definitiva dai soggetti firmatari del protocollo d'intesa di cui all'articolo 47 della legge provinciale.
4. La Giunta provinciale approva il piano di gestione adottato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, previo parere del comitato scientifico delle aree protette.
5. In sede di approvazione la Giunta provinciale può apportare quelle modifiche al piano che non comportano sostanziali innovazioni.
6. Il piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Considerato che ai sensi del suddetto regolamento il Piano di Gestione deve essere adottato in via preliminare ed eventualmente definitiva dai sottoscrittori del protocollo d'intesa ossia tutti i Comuni della valle di Sole, la Comunità della Valle di Sole, il B. I. M. dell'Adige, la Provincia Autonoma di Trento, le A.S.U.C di Monclassico e Arnago;

Dato atto che se le eventuali osservazioni pervenute ai sensi dell'art 11, comma 1 del suddetto regolamento non si riferiscono ad aspetti sostanziali non è necessario procedere a una seconda adozione del piano in via definitiva;

Considerato che tutti i soggetti firmatari dell'Accordo come sopra citato dovranno assumere analoghi provvedimenti di approvazione del progetto di Piano nei rispettivi Consigli/Assemblee/Commissioni, se ne propone l'approvazione;

Il consigliere di minoranza Bezzi Fabio prende la parola e precisa che sono stati mal gestiti i soldi per tale progetto perché non sono andati sul territorio; Il Sindaco da atto che oggetto del provvedimento non è questo e l'Assessore Marinelli da atto che si tratta di una previsione; Si discute sull'argomento.

Non vi sono altri interventi e pertanto si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti n. 1 (Marinelli Laura), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri, anche in merito all'immediata esecutività;

- 8. MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 20 DEL 13.06.2019 AVENTE AD OGGETTO: PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALL'IPOTESI DI FUSIONE DEI COMUNI DI OSSANA E PELLIZZANO E ALLA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO CASTEL SAN MICHELE E RICHIESTA ALLA GIUNTA REGIONALE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI FUSIONE. APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI FUSIONE DEI COMUNI DI OSSANA E PELLIZZANO**

Richiamata la deliberazione consiliare n. 20 del 13.06.2019 avente ad oggetto: "Parere favorevole in ordine all'ipotesi di fusione dei comuni di Ossana e Pellizzano e alla conseguente istituzione del nuovo comune denominato Castel San Michele e richiesta alla giunta regionale di avvio della procedura di fusione. Approvazione della domanda di fusione dei comuni di Ossana e Pellizzano."

Vista la nota pervenuta da parte della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige al protocollo del Comune di Ossana in data 25.06.2019 prot. 2835 la quale testualmente recita:

"In relazione alla deliberazione del Consiglio comunale di Pellizzano n. 22 del 31 maggio 2019 ed alla deliberazione del Consiglio comunale di Ossana n. 20 del 13 giugno 2019 aventi per oggetto "Parere favorevole in ordine all'ipotesi di fusione dei Comuni di Ossana e Pellizzano e alla conseguente istituzione del nuovo Comune denominato Castel San Michele e richiesta alla Giunta regionale di avvio della procedura di fusione. Approvazione della domanda di fusione dei Comuni di Ossana e Pellizzano" si rileva

ORIGINALE

che le stesse, in luogo dell'indicazione del capoluogo del nuovo comune — elemento richiesto inderogabilmente dalla disciplina regionale in materia di fusioni di comuni — recano le seguenti indicazioni:

Sede legale del nuovo Comune; Pellizzano, piazza di Santa Maria n. 6;

Sede amministrativa del nuovo Comune; Ossana, via Venezia, n. 1.

Elementi ripresi nel primo comma dell'articolo 2 ("Sede del Comune") nel d.d.l. allegato alle delibere:

"1. La sede legale del Comune di Castel San Michele è situata nell'abitato di Pellizzano, mentre la sede amministrativa è istituita nel Comune di Ossana"

In particolare l'indicazione della sede amministrativa, ossia la dislocazione sul territorio degli uffici comunali, rientra nell'ambito dell'autonomia (organizzativa) comunale (cfr. articolo 1 del CEL e, in particolare, comma 6: "Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, ..." e non può essere stabilita dalla legge regionale.

Si invita pertanto:

A voler indicare – in delibera e nel d.d.l regionale allegato alla stessa – il capoluogo del nuovo Comune.

Ad evitare ogni riferimento alla "sede amministrativa" del nuovo Comune."

Sentita la volontà di individuare quale capoluogo del nuovo Comune Castel San Michele: Pellizzano;

Fatto presente che la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, sulla base della quale la Giunta Regionale formulerà il quesito referendario dovrà contenere le seguenti indicazioni minime:

Denominazione ufficiale del nuovo Comune: Castel San Michele;

Capoluogo del nuovo Comune: Pellizzano

La gestione amministrativa del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi con decorrenza dal 01 gennaio 2021.

Precisato che:

la proposta di disegno di legge regionale deve essere esaminata ed approvata dai due Consigli Comunali nello stesso testo;

Ogni Consiglio Comunale chiederà alla Giunta Regionale di impegnarsi a presentare al Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio Comunale.

Non vi sono interventi per cui di passa alla votazione che con voti favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti n. 4 (Angioletti Dario, Bezzi Fabio, Flora Matteotti e Pangrazzi Nicola), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri; stessa votazione per immediata esecutività.

9. AUTORIZZAZIONE IN FASCIA DI RISPETTO STRADALE CON AVVICINAMENTO AL CONFINE COMUNALE P.F. 1714 – 320/7 (STRADE) PER LA REALIZZAZIONE DEL GARAGE INTERRATO SULLA P.F. 320/1 IN C.C. DI OSSANA. RICHIEDENTI : DELL'EVA GINO – BEZZI LILIANA – MANZINI CARLA – CHIOSSI DINO

In apertura di discussione si allontana, il Sindaco Luciano Dell'Eva, limitatamente alla trattazione del presente argomento e le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Vice Sindaco Costanzi Sandro

Vista la richiesta d.d. 12/07/2019, prot.n. 3084, presentata dal Signor Dell'Eva Gino e comproprietari, nella quale si richiede l'autorizzazione per la costruzione di un garage interrato a servizio delle unità immobiliari esistenti ed in costruzione (P.ed. 8 CC OSSANA), a distanza inferiore di ml 3.00 dal confine comunale (strada P.f. 1714 – 320/7 CC OSSANA), inferiore quindi a quella minima prevista dall' Art. 45 comma 11 delle n.d.a del PRG in vigore.

Preso atto che ha seguito della costruzione del garage come evidenziato in planimetria la strada comunale avrà una larghezza superiore a quella esistente, con un allargamento medio di circa 50 cm.

Esaminati gli elaborati di progetto, redatto dal Geom. Matteo Dell'Eva, allegati alla richiesta di concessione edilizia:

Relazione tecnica;

Tav. 1 – Planimetria Stato attuale /raffronto ;

Tav. 2 – Planimetrie, stato di progetto;

Tav. 3 – Prospetto est – sezioni trasversali;

Visto l'art. 45 comma 11 " Strade " delle norme di attuazione del Prg di Ossana approvato con modifiche con deliberazione giunta n. 549 dd. 07/04/2015 che recita "....." L'avvicinamento a strada comunale a distanza inferiore a ml. 3,00 di manufatti interrati dovrà essere approvata dall'Amministrazione con apposito atto o convenzione "....."

Preso atto del parere nr. 23 della Commissione Edilizia riunitasi in data 08.08.2019 la quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni : acquisire nulla osta Consiglio Comunale

Si propone di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di un garage interrato sulla P.f. 320 in C.C. di Ossana in "deroga" alla distanza minima dal confine comunale così come previsto dall'art. 45 delle Norme di Attuazione del P.R.G. di Ossana.

Alla lettura delle condizioni, il consigliere di minoranza Bezzi Fabio propone di inserire il punto d) e quindi si propone di esprimere parere favorevoli alle seguenti condizioni:

a) Venga salvaguardata la stabilità del muro di sostegno della strada sia in fase di esecuzione dei lavori che successivamente, sollevando il comune da ogni responsabilità da eventuali danni che possano verificarsi a seguito dell'esecuzione dei lavori;

b) In considerazione che la scala di accesso come prevista viene a trovarsi sopra il muro di contenimento della strada comunale, il Comune si esonera da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da interventi di manutenzione stradale (acqua, sgombero neve, ecc.);

c) Il Comune si riserva la possibilità di eseguire in futuro eventuali allargamenti stradali. Nel caso si concretizzasse tale possibilità, ai proprietari del manufatto oggetto di autorizzazione non verrà corrisposta alcuna indennità per gli eventuali lavori che si rendessero necessari al ripristino delle strutture realizzate.;

d) Di esonerare sin d'ora il Comune in caso di danni derivanti da eventi atmosferici legati al "canale Val Salin" quali ad esempio allagamenti;

precisando che le spese per frazionamenti e cessioni delle aree saranno tutte a carico dei richiedenti stessi ed oggetto di apposito provvedimento.

Non vi sono interventi per cui di passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri

Rientra alle ore 21.30 il Sindaco di Ossana.

10. APPROVAZIONE E ISTITUZIONE Z.T.L. ABITATO DI OSSANA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Relazione:

ORIGINALE

con deliberazione giunta n. 114/2017 di data 05.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, in cui è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI SU ALCUNE STRADE DELL'ABITATO DI OSSANA" redatto dall'ufficio tecnico edilizia pubblica della gestione associata dell'ambito Alta Val di Sole con sede a Ossana pervenuto al Comune di Ossana in data 11 ottobre 2016, prot. n. 3364, per un importo complessivo di Euro 492.755,28, di cui Euro 410.720,35 per lavori, compresi degli oneri della sicurezza di Euro 8.257,19, ed Euro 82.034,93,= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

i lavori aggiudicati sono in fase conclusiva e per questa ragione l'amministrazione comunale in via sperimentale ha disposto la chiusura al traffico della piazza, al fine di rendere fruibile per residenti e non, la piazza ove sia nel periodo estivo che invernale vengono organizzate numerose manifestazioni;

nel corso del 2019 si è potuto apprezzare da parte di cittadini residenti e non, l'importanza di avere la piazza di Ossana chiusa al traffico, in quanto permette la fruizione di un luogo che altrimenti sarebbe percorso da numerosi mezzi di trasporto e pertanto l'Amministrazione comunale è fermamente e fortemente convinta che per uno sviluppo dell'abitato di Ossana è necessario mantenere la chiusura della piazza di Ossana, attraverso l'istituzione di una Z.T.L.;

a tal proposito è stato predisposto apposito regolamento finalizzati a disciplinare la zona a traffico limitato ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito codice della strada), individuando con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute in coerenza con i principi e gli obiettivi del Piano del Traffico che sono volti a contenere al massimo la circolazione dei veicoli a tutela degli utenti deboli della strada, della qualità ambientale e dei luoghi di valore storico – artistico. In particolare, il Regolamento definisce la tipologia, le modalità di rilascio e di utilizzo delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito ed alla sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato del Comune di Ossana. Il regolamento, che si propone di approvare, si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno la necessità di accedere all'interno Z.T.L. a bordo di un veicolo in esecuzione dell'ordinanza che definisce la disciplina della Zona a Traffico Limitato.

Si apre la discussione ed il Sindaco ribadisce l'importanza di questo progetto, nonostante vi siano alcuni soggetti contrari; nei mesi passati, a seguito di apposita ordinanza di chiusura della piazza e controllo da parte dell'agente di polizia locale. Il consigliere di maggioranza Redolfi Ambrogio domanda se l'intenzione è quella di chiudere la piazza tutto l'anno o solo in determinati periodi; il Sindaco risponde che intende chiudere tutto l'anno con l'istituzione della ZTL; Il consigliere di minoranza Pangrazzi Nicola, riconoscendo la bontà dell'iniziativa, ritiene troppo articolato il regolamento proposto; il capogruppo di minoranza Angioletti Dario in riferimento alla planimetria, propone una chiusura diversa, ossia della sola piazza per determinate manifestazione e periodi dell'anno, in quanto pone troppi limiti ai residenti; inoltre ritiene che il pagamento non vada bene. Il sindaco acconsente alla modifica in riferimento al pagamento e non per modifica della planimetria.

Non vi sono interventi per cui di passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 8, contrari 4 (Angioletti Dario, Bezzi Fabio, Flora Matteotti e Pangrazzi Nicola), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12.

11. ESAME ED ESPRESSIONE PARERE IN DEROGA PER IL PROGETTO DI : REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI OSSANA SUGLI SCARICHI DELLA CENTRALE IDROELETTRICA ESISTENTE SUL TORRENTE VERMIGLIANA C/3617 " – CONCESSIONE C/14789. RICHIEDENTE : COMUNE DI OSSANA

Relazione il Sindaco.

che con deliberazione giunta n. 104/2011 di data 29.12.2011 si incaricava l'ing. Paolo Palmieri con studio in Trento per la stesura della documentazione e degli elaborati tecnici necessari alla presentazione della domanda di derivazione da acque superficiali pubbliche a fini idroelettrici ed ai sensi di quanto previsto dal R.D. n. 1775 del 11.12.1993 "Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1847 dd. 31.08.2007.

che con deliberazione consigliere n. 44/2012 di data 18.12.2012 l'Amministrazione Comunale deliberava " Di esprimere, per quanto di competenza, ai sensi del punto 3.4 dell'allegato A) della delibera della Giunta provinciale di Trento n. 783 del 21.04.2006, così come modificata con delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1847 del 31.08.2007, quanto segue: - pratica n. C/14789: PARERE FAVOREVAOLE. la domanda è stata presentata dal Comune di Ossana e dunque l'iniziativa ha un carattere di pubblico interesse, considerato che il ricavo economico dallo sfruttamento idrico della risorsa pubblica ambientale dal Torrente Vermigliana andrebbe a beneficio dell'intera comunità. Non si ravvisano usi diversi rilevanti delle acque da quello idroelettrico e non si ravvisa l'esistenza di interessi ambientali non compatibili con la proposta di progetto."

che con provvedimento di data 08.02.2013 n. 186 la Giunta Provinciale si riconosceva " l'insussistenza di prevalenti interessi pubblici ad un diverso uso dell'acqua rispetto a quello idroelettrico come indicato nella domanda del Comune di Ossana di data 30.05.2012 volta ad ottenere la concessione a derivare acqua a scopo idroelettrico dal torrente Vermigliana " pratica C/14789;

che con deliberazione giunta n. 41/2013 di data 25.06.2013, considerata la complessità, le professionalità necessarie e specifiche per predisporre gli atti e gli studi propedeutici al conseguimento della Valutazione di Impatto Ambientale l'Amministrazione Comunale, incaricava la Società Ekoprogram srl – Quasar srl e la dott. sa Geol Annalisa Cuoghi a supporto dello Studio dell'Ing. Paolo Palmieri;

che in data 16.09.2013 il progetto di cui all'oggetto, corredato dallo Studio di Impatto Ambientale veniva depositato presso il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;

che il procedimento di valutazione ambientale si concludeva con giusto Verbale di Deliberazione del Comitato Provinciale per l'ambiente n. 15/2014 di data 23 maggio 2014 e con successiva Deliberazione della Giunta Provinciale n. 877 di data 30 maggio 2014;

che con deliberazione giunta n. 133/2014 dd. 10.12.2014 al fine di poter dare corso alle procedure di appalto e realizzazione dell'opera si incaricava il dott. ing. Paolo Palmieri con studio in Trento di redigere la progettazione definitiva;

che con deliberazione giunta n. 24 di data 01 aprile 2019 si autorizzava il Signor Luciano Dell'Eva in qualità di Sindaco protempore del Comune di Ossana, alla sottoscrizione del disciplinare preliminare di concessione di derivazione ed utilizzazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Vermigliana in C.C. di Ossana C/14789;

che con verbale nr. 30 la Commissione Edilizia Comunale riunitasi in data 08.08.2019 ha rilevato il contrasto dell'intervento proposto con l'Art. 40 " AREE BOSCHIVE FORESTALI ", l'Art. 56 quinquies "TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE ", l'Art. 45 " STRADE ", l'Art. 31 " ARRE A VERDE PUBBLICO ", l'Art. 18 " CENTRI STORICI " e l'Art. 29 " AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE " delle norme di attuazione del PRG in vigore.

ORIGINALE

che l'art. 50 " DEROGA " delle norme di attuazione del PRG in vigore e della Variante al PRG adottata ammette il ricorso alla deroga urbanistica limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico e pertanto la Commissione Edilizia ha demandato al Consiglio Comunale di procedere con l'iter previsto dalla Legge Provinciale 04 agosto 2015 n. 15 e s.m. per l'ottenimento della necessaria deroga urbanistica;

Ritenuto pertanto necessario attivare il procedimento di deroga urbanistica secondo quanto indicato in base al capo VI della Legge Provinciale 04 agosto 2015 n. 15 e s.m.; l'intervento richiesto deve essere autorizzato con procedura di cui agli articoli 97 comma 3 " Deroga per opere soggette a conformità urbanistica " e 98 comma 3 "Deroga per opere di interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico – edilizio provinciale ", che prevede la richiesta del nulla osta provinciale in quanto:

l'intervento proposto risulta in contrasto con la destinazione di zona;

propone, ritenute congrue le considerazioni sopra esposte e trattandosi di opera di specifico interesse pubblico, di assentire la necessaria autorizzazione in deroga;

Si apre la discussione ed il capogruppo di minoranza Angioletti Dario domanda se si è valutata anche con quali risorse realizzare l'opera; il Sindaco risponde che per il momento, l'importante è presentare la domanda al GSE ed entrare in graduatoria.

Non vi sono interventi per cui si passa alla votazione che si conclude con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12. Stessa votazione per immediata esecutività.

Non vi sono interventi, il verbale è chiuso alle ore 22.20.

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Loiotila dott.ssa Giovanna

IL SINDACO
-Luciano Dell'Eva-